

Allegato sub "4" al Disciplinare di gara

CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE DEL COMUNE DI CATTOLICA. ANNUALITÀ 2014-2016

* * *

L'anno duemilaquattordici il giorno del mese di.....con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra le sottoscritte parti:

- **"COMUNE DI CATTOLICA"** con sede in Cattolica Piazza Roosevelt n. 5, P.Iva 00343840401, in persona del Dirigente del Settore 3 – Servizi alla Persona dott. Francesco Rinaldini, nato a il, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale di Cattolica (di seguito per brevità denominato **"Comune"**)

e

- (di seguito denominata **"appaltatore"**)

PREMESSO che

con D.D. n. 437 del 10.06.2014 è stato indetto un bando di gara mediante procedura aperta al fine di individuare il soggetto gestore del Centro per le famiglie Distrettuale del Comune di Cattolica;

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara l'appalto è stato aggiudicato;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto e finalità del servizio)

Il Comune di Cattolica conferisce all'appaltatore che accetta la gestione del Centro per le Famiglie Distrettuale del Comune di Cattolica, situato in Cattolica via G. Garibaldi n. 77/B presso edificio di proprietà comunale distinto catastalmente al foglio mappale 4 particella 2863 subalterno 191, come meglio indicato in planimetria allegata.

Il servizio è finalizzato ad offrire un concreto aiuto alle famiglie nell'affrontare i problemi che incontrano nella vita quotidiana, le difficoltà di conciliare impegni e tempi di lavoro e di cura, nel sostenere, in particolare coppie giovani, famiglie monoparentali, genitori temporaneamente in difficoltà, famiglie immigrate.

Il servizio, conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 14/2008 "Norme in materia di politiche per le nuove generazioni", dovrà essere progettato almeno nelle seguenti tre aree di intervento, concretizzando attività che mirino a:

1) Area dell'informazione: attraverso la rete degli sportelli Informafamiglie e il sito www.informafamiglie.it, dovranno essere fornite informazioni sui servizi, le risorse e le opportunità, istituzionali e informali (educative, sociali, sanitarie, scolastiche e del tempo libero) che il territorio offre a bambini e famiglie, permettendo alle famiglie con figli un accesso rapido e amichevole alle informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità del territorio;

2) Area del sostegno alle competenze genitoriali:

- interventi di ascolto, colloquio e consulenza educativa e familiare
- percorsi di mediazione familiare e consulenza in merito al diritto di famiglia a favore di coppie di genitori in fase di separazione o divorzio, per superare i conflitti e recuperare un rapporto positivo nell'interesse dei figli
- realizzazione di gruppi, corsi, incontri con esperti mirati alle diverse problematiche attinenti al ciclo di vita della famiglia, anche in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche del territorio;

- promozione, sostegno e gestione di centri per bambini e genitori, con particolare riguardo alla fascia di età 0 – 36 mesi, finalizzati all'aggregazione dei genitori, alla socializzazione delle famiglie e all'educazione dei bambini, anche favorendo la collaborazione con i servizi comunali per la prima infanzia.

3) Area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: in particolar modo attraverso l'attivazione e la promozione di gruppi di famiglie-risorsa, gruppi di auto-mutuo aiuto, progetti d'integrazione per famiglie di nuova immigrazione e banche del tempo, quali sistemi di scambio di attività e saperi tra le persone, avendo particolare attenzione per:

- Promozione di progetti di conciliazione per i genitori che lavorano e che desiderano stare più tempo accanto ai propri bambini;
- Promozione e sostegno ad iniziative del volontariato familiare, dell'affido e dell'adozione, in collaborazione con le associazioni impegnate a creare una reale cultura dell'accoglienza nelle città;
- Sostegno e partecipazione a progetti che promuovono maggiori rapporti e solidarietà tra le generazioni, tra famiglie extracomunitarie ed esperienze di auto e mutuo-aiuto.

Le soluzioni organizzative per la gestione del servizio indicate nel progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario in sede di gara, il disciplinare di gara e ogni altro documento in essi richiamato, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto. Eventuali difformità e scostamenti nella gestione, non precedentemente concordati con la stazione appaltante, costituiscono inadempimento contrattuale ai sensi del successivo articolo 14.

Articolo 2 (Corrispettivo dell'appalto e revisione prezzi)

Il corrispettivo del presente appalto, di durata di 36 mesi, è determinato complessivamente in €
Oneri per la sicurezza pari a zero.

Considerato che il servizio in oggetto viene finanziato anche attraverso risorse afferenti alla programmazione finanziaria annuale della Regione Emilia Romagna e dei comuni del distretto socio-sanitario Rimini Sud resta inteso che, qualora nel corso della vigenza del contratto si verificasse un aumento o una contrazione delle entrate conseguenti ai suddetti finanziamenti, la stazione appaltante avrà facoltà, previo accordo scritto con l'aggiudicatario, di variare proporzionalmente il corrispettivo contrattuale dovuto. Nel caso di mancato accordo con l'aggiudicatario, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in essere. In tal caso l'aggiudicatario dovrà garantire la prosecuzione del servizio sino a nuovo affidamento, secondo quanto stabilito dall'art. 8 c. 2 del presente contratto.

I pagamenti avverranno con cadenza trimestrale, previa presentazione di idonea documentazione contabile e dettagliata rendicontazione, contenente l'indicazione delle ore prestate da ciascun professionista, dell'oggetto della consulenza, delle ore di apertura del Centro e delle attività svolte, del numero dei partecipanti alle singole attività (laboratori, incontri a tema, ecc.).

Salvo quanto previsto dal successivo art. 3, il corrispettivo, come risulta in sede di aggiudicazione, remunera l'appaltatore per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e per tutte le forniture, tutto incluso e nulla escluso, che egli dovrà porre in essere in adempimento del presente appalto.

La revisione del prezzo avverrà con le seguenti modalità:

- a) per la quota del corrispettivo che fronteggia le voci di costo non riferite al personale, il prezzo sarà sottoposto a revisione la prima volta dopo il dodicesimo mese di vigenza contrattuale e successivamente annualmente. In ogni caso, l'eventuale aumento non potrà superare l'indice ISTAT (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati);
- b) per la quota del corrispettivo che fronteggia le voci di costo riferite al personale, il prezzo sarà sottoposto a revisione in caso di intervenuti aumenti contrattuali, debitamente motivati e documentati dall'appaltatore. La revisione potrà comunque essere richiesta solo successivamente al dodicesimo mese di vigenza contrattuale. In ogni caso saranno riconosciuti solo gli aumenti effettivamente applicati ed erogati, relativi a decorrenze contrattuali successive al dodicesimo mese.

Articolo 3 (Condizioni generali).

L'appaltatore usufruisce di locali idonei, in base alle norme vigenti, allo svolgimento del servizio del presente appalto, presso la sede indicata all'art. 1 di cui il Comune di Cattolica è proprietario; pertanto tutte le opere e gli interventi relativi alla straordinaria manutenzione dell'immobile e le relative certificazioni sono a carico del

suddetto proprietario.

Le attrezzature, gli arredi e i materiali messi a disposizione dell'Ente sono elencati nell'inventario allegato al presente contratto.

Sono a carico della ditta le spese per :

- l'ordinaria manutenzione di arredi, materiali ed attrezzature elencati nell'allegato;
- le pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie in seguito allo svolgimento di attività particolari;
- grafica e stampa di materiali promozionali;
- gestione della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- il reperimento dei materiali necessari per le attività;
- le utenze telefoniche ed i costi per l'ADSL.

Sono a carico del Comune le spese per :

- utenze, eccetto le utenze telefoniche ed i costi per l'ADSL;
- pulizie ordinarie dei locali;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti funzionali alle attività (impianti idrici, elettrici, energetici, sanitari);
- rimpiazzo di attrezzature e materiali qualora queste non siano più idonee sotto il profilo igienico o della sicurezza;
- acquisto di nuovi arredi od attrezzature quando si renda necessario per adempiere alle normative o prescrizioni igienico sanitarie o quando il Comune lo ritenga opportuno per il miglioramento del servizio.

L'appaltatore è responsabile del buon uso, della buona conduzione e conservazione dei locali, degli impianti, arredi, attrezzature e di quant'altro di proprietà del Comune di Cattolica e si impegna a restituire i beni consegnati nelle medesime condizioni in cui li riceve, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso. A tale proposito alla conclusione del contratto di appalto sarà redatto un nuovo inventario.

**Articolo 4
(Obblighi di tracciabilità)**

L'affidatario, come sopra rappresentato, assume con la sottoscrizione del presente contratto gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine comunica all'Amministrazione appaltante il conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della citata legge. Nel caso in cui le transazioni di cui al suddetto primo comma non siano eseguite avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. il contratto si intenderà risolto ai sensi del successivo art. 14. L'affidatario si obbliga a comunicare altresì ogni variazione dovesse verificarsi in merito al conto corrente dedicato e/o ai soggetti delegati ad operare su di esso

**Articolo 5
(DUVRI)**

Ancorchè la titolarità degli immobili in cui si svolgeranno le attività oggetto di gara sia del Comune di Cattolica all'interno dello stesso non svolge attività personale dipendente dal Comune di Cattolica, pertanto non sussistono rischi interferenti e non è necessaria la predisposizione del DUVRI. In capo al soggetto titolare dell'attività gravano altresì il rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81 /2008.

**Articolo 6
(Periodo di effettuazione del servizio)**

Il servizio dovrà essere aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato per almeno 24 ore settimanali, con apertura di almeno quattro pomeriggi e due mattine e per un periodo non inferiore a n.° 49 settimane/anno, durante le quali dovrà comunque essere garantita l'apertura dello sportello informa-famiglie per almeno 12 ore settimanali.

**Articolo 7
(Aumento diminuzione e variazione delle prestazioni oggetto dell'appalto)**

Il Comune di Cattolica, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010 ,si riserva la facoltà di aumentare o diminuire l'intero servizio nel limite di un quinto del prezzo complessivo di aggiudicazione anche al fine di

affidare all'appaltatore, nel corso del periodo di vigenza del contratto, la progettazione e l'esecuzione di attività ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente contratto e negli allegati.

A tal fine le parti sottoscriveranno apposito disciplinare che ne specificherà modalità di esecuzione e corrispettivi.

Articolo 8 (Avvio e durata del servizio)

Il servizio verrà avviato alla data di sottoscrizione del contratto di appalto e avrà durata di 36 mesi. Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio si sia svolto in maniera soddisfacente per il Comune, al soggetto aggiudicatario potrà essere affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi, un nuovo, analogo servizio, ai sensi dell'art. 57 c.5 lett. b) D. Lgs. 163/2006. Al soggetto aggiudicatario potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo progetto conforme a quello con cui è stato aggiudicato il servizio. In questo caso il prezzo sarà soggetto alla sola revisione definita al precedente art. 2.

In considerazione della natura di pubblico interesse, l'aggiudicatario, alla scadenza del contratto e su insindacabile richiesta del Comune è tenuto alla prosecuzione del servizio agli stessi patti prezzi e condizioni e senza soluzioni di continuità sino a quando il Comune non avrà provveduto al nuovo affidamento.

Articolo 9 (Struttura per la gestione dei rapporti contrattuali tra le parti)

L'articolazione del servizio e l'esigenza di integrazione con altri servizi e interventi del Comune sono tali da imporre ai due contraenti la costituzione di una struttura di coordinamento denominata "Unità di Coordinamento" che agevoli la gestione ordinata delle attività di rispettiva competenza, soprattutto laddove le esigenze di raccordo siano implicite nella natura stessa delle attività da porre in essere.

L'Amministrazione comunale designerà entro la data di sottoscrizione del presente contratto un proprio referente che gestirà i rapporti e i contatti con l'appaltatore. Analogamente l'appaltatore indicherà un proprio rappresentante, individuato come "Coordinatore di Progetto", il quale assume la responsabilità di coordinare l'insieme delle attività oggetto del contratto e funge, altresì, da interlocutore ufficiale nei confronti del Comune di Cattolica.

Il Coordinatore di Progetto nominato dall'appaltatore ed il referente designato dall'Amministrazione comunale costituiscono insieme l'"Unità di Coordinamento". Qualora il Coordinatore di Progetto abbandoni per esigenze non temporanee l'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore è obbligato a nominare immediatamente un sostituto.

Articolo 10 (Personale)

Al personale impiegato nel servizio l'appaltatore dovrà assicurare un regolare rapporto retributivo ed assicurativo sulla base di quanto previsto dai CCNL di categoria, se esistenti o da altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente in materia.

Il numero, la dislocazione e gli orari del personale programmati dall'appaltatore nell'offerta tecnica non possono essere modificati nel corso di validità dell'appalto senza un preventivo accordo con la stazione appaltante.

L'appaltatore deve sostenere gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali di tutto il personale impiegato.

Il mancato rispetto da parte dell'appaltatore delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei prestatori di lavoro, di quelle relative alla sicurezza e più in generale di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, comporterà l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia nonché la risoluzione del contratto in base a quanto stabilito dall'art. 14 lettera e) del presente contratto qualora l'appaltatore, a seguito della diffida alla regolarizzazione della posizione, risulti ancora inadempiente.

Lo stesso personale dovrà svolgere periodicamente attività di formazione relativa alla propria qualifica professionale. Tale attività dovrà essere documentata ed a disposizione del personale istituzionalmente preposto ad effettuare i controlli.

L'appaltatore, su motivata richiesta del Comune, ha l'obbligo di sostituire il personale ritenuto dal Comune non idoneo al servizio senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli stabiliti.

L'appaltatore, per il proprio personale, solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni e responsabilità verso terzi. Su richiesta del Comune l'appaltatore dovrà esibire prova dell'adempimento di quanto prescritto.

Il Coordinatore di progetto costituirà, altresì, il rappresentante in loco cui il Comune potrà far capo per ogni eventuale necessità.

Le prestazioni d'opera del personale che l'appaltatore utilizzerà per l'esecuzione delle attività di cui al presente contratto non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune di Cattolica nè possono rappresentare titoli per poter avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel presente contratto d'appalto.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare nella misura massima possibile la continuità professionale del servizio. In caso di scioperi del proprio personale l'appaltatore dovrà garantire, a norma di legge, l'espletamento del servizio.

Articolo 11 (Controlli)

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di effettuare controlli al fine di verificare la rispondenza delle modalità di funzionamento del servizio a quanto previsto nel contratto e nel progetto tecnico.

In caso di inosservanza delle clausole contrattuali o di difformità dal progetto, il referente comunale contesta le difformità al Coordinatore di progetto. Le contestazioni sono formulate in forma scritta e possono essere contro dedotte entro 7 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 12 (Obblighi e responsabilità dell'appaltatore)

La gestione dei servizi oggetto del presente contratto viene effettuata dall'appaltatore a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere sollevato il Comune da ogni danno, diretto ed indiretto, causato ai suoi dipendenti od ai suoi beni, mobili ed immobili, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale o che svolge le attività in nome e per conto dell'appaltatore. Il Comune sarà esente da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque intentata.

L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati direttamente o da altre ditte con le quali entri in rapporto nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o a cose che dagli stessi possano derivare.

E' inoltre, a carico dell'appaltatore, l'adozione, nell'esecuzione dei servizi affidati, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi.

L'appaltatore deve stipulare una polizza di assicurazione per R.C.T., con un massimale non inferiore ad € 1.550.000,00 per sinistro e con un minimo di € 80.000,00 a persona a copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento dei servizi nonché per i rischi derivanti al Comune in conseguenza dell'appalto per la gestione del servizio.

E' fatta salva la facoltà degli utenti di richiedere direttamente il risarcimento dei danni per eventuali inadempimenti e rischi all'appaltatore il quale dovrà espressamente inserire nella suddetta polizza, fra i beneficiari unitamente al Comune di Cattolica, anche gli utenti. La presentazione della polizza è condizione essenziale per la sottoscrizione del presente contratto ed in ogni caso per l'inizio del servizio.

L'appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti e ad eventuali prestatori occasionali tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto.

L'appaltatore deve presentare preliminarmente alla stipula del contratto, idonea cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e dell'eventuale risarcimento dei danni comunque derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione di cui al precedente comma se prestata in forma di polizza fideiussoria assicurativa o di fidejussione bancaria, deve contenere espressamente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Comune.

Il Comune può rivalersi sulla cauzione per:

- copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento;
- spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata per inadempienza;
- risarcimento di danni cagionati dall'inadempimento.

Lo svincolo della cauzione verrà effettuato a domanda e a spese dell'appaltatore, previa espressa dichiarazione del medesimo di non aver null'altro a pretendere dall'Amministrazione Comunale.

Per tutta la durata del servizio l'appaltatore deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni). In caso di

scioperi del proprio personale l'appaltatore ne dovrà dare comunicazione al Comune con un preavviso di almeno tre giorni.

L'appaltatore dovrà inoltre fornire al Comune, contestualmente alla firma del presente contratto, la seguente documentazione:

- elenco di eventuali fornitori;
- elenco del personale con i relativi curricula;
- identificazione del Coordinatore di Progetto.

Articolo 13

(Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive m.m. ed i.i.).

L'appaltatore, nella sua qualità di gestore dell'attività oggetto del presente contratto, è obbligato ad osservare e far osservare a tutto il personale alle proprie dipendenze o di imprese che entrino in rapporto con l'affidatario, tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni relative alla tutela della salute e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro.

È a carico dell'appaltatore e di sua esclusiva spettanza l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008.

Articolo 14

(Risoluzione del contratto)

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, possono causare risoluzione contrattuale per inadempimento le seguenti fattispecie:

- (a) fallimento dell'impresa appaltatrice o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio;
- (b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte della ditta ai sensi del successivo articolo 15;
- (c) impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con la ditta e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio o non in possesso dei requisiti professionali di idoneità previsti dalla legislazione vigente e dal disciplinare di gara e suoi allegati;
- (d) violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari e delle norme in materia di sicurezza e/o inadempienze degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta, anche a seguito di diffide del Comune ai sensi del precedente articolo 11;
- (e) persistente inosservanza, a seguito di diffida alla regolarizzazione, delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza);
- (f) interruzione non motivata del servizio;
- (g) gravi disservizi nella gestione del Centro per le Famiglie e nei rapporti con gli utenti;
- (h) violazioni delle prescrizioni in materia di subappalto come previsto al successivo articolo 15;
- (i) mancato rispetto del diritto del Comune ad effettuare i controlli di cui all'articolo 11;
- (j) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 4.

Nelle ipotesi sopraindicate il presente contratto potrà essere risolto di diritto da parte del Comune con effetto immediato a seguito della comunicazione del Referente, a mezzo di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale caso, all'appaltatore non spetterà alcun indennizzo e il Comune avrà la facoltà di incamerare la cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, qualora il Comune lo richieda, l'appaltatore ha l'obbligo di continuare il servizio per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento dello stesso; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.

All'appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le spese e i danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti

dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

Articolo 15 (Divieto di cessione e di subappalto)

Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, pena la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti dalla stazione appaltante.

Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie l'affidatario resterà comunque obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto alla tardiva comunicazione della modifica di ragione sociale.

Il servizio non può essere in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dato in subappalto pena la risoluzione del contratto e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti.

L'appaltatore non potrà nemmeno cedere il credito che deriva dal presente contratto.

La cessione del contratto e il subappalto costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del precedente articolo 14 e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

Articolo 16 (Altri obblighi e responsabilità)

Ai sensi dell'art. 1375 c.c., l'appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Committente tutte le circostanze e i fatti che, rilevanti nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.

L'appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le disposizioni di natura contrattuale in quanto idonee a disciplinare i rapporti tra appaltatore ed Amministrazione Committente, comunque contenute nei documenti di gara, ivi comprese le offerte presentate dall'appaltatore, le quali sono da ritenersi integralmente richiamate e trascritte nel presente contratto.

L'appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'appaltatore si impegna a rispettare i protocolli di legalità sottoscritti dal Comune, consapevole che la mancata osservanza degli stessi costituisce causa di risoluzione del presente contratto, così come previsto all'art. 19 del disciplinare di gara. In relazione alle clausole contenute nei suddetti protocolli di legalità si specifica che l'appaltatore potrà applicare i CCNL di categoria, se esistenti, o altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente.

L'appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53 c. 16 *ter* del D. Lgs. 165/2001.

Articolo 17 (Autorizzazioni e permessi)

Restano a carico dell'appaltatore tutte le spese, oneri, formalità, permessi, licenze, visti, nulla escluso, necessari per l'esecuzione del Servizio.

Articolo 18 (Trattamento dei dati)

L'appaltatore può utilizzare i dati messi a disposizione dal Comune limitatamente allo svolgimento delle attività connesse al presente contratto di servizio. I responsabili del trattamento dei dati personali dovranno essere nominati ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 196/2003.

L'appaltatore deve comunicare prima dell'inizio del servizio i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato al trattamento dei dati forniti e si impegna a regolarne l'accesso e a garantire la sicurezza degli archivi informatici nel rispetto della normativa vigente. L'accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale incaricato dall'impresa aggiudicataria ed opportunamente autorizzato nel rispetto delle procedure tecniche ed organizzative previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

**Articolo 19
(Controversie)**

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il Foro di Rimini.

**Articolo 20
(Spese contrattuali)**

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, senza possibilità di rivalsa. Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il presente contratto.

Essendo il corrispettivo di cui al precedente art. 2 assoggettato al regime fiscale dell'IVA, il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.P.R. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI CATTOLICA

PER L'APPALTATORE

Allegati:

- 1) Planimetria sede Centro per le Famiglie
- 2) Elenco arredi e attrezzature di proprietà comunale

- Ai sensi degli artt. 1341-1342 del Codice Civile si approvano espressamente i seguenti articoli:

Art. 2 Corrispettivo dell'appalto e revisione prezzi

Art. 4 Obblighi di tracciabilità

Art. 10 Personale

Art. 12 Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

Art. 13 Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive m.m. ed i.i.

Art. 14 Risoluzione del Contratto

Art. 15 Divieto di cessione e di subappalto

Art. 16 Altri obblighi e responsabilità

Art. 19 Controversie

Art. 20 Spese contrattuali

L'APPALTATORE
